

13 NOV. 2015

Spett.li

Direttori dei Distretti Provinciali

**Oggetto. Circolare del Direttore Tecnico su applicazione della L. 68 del 22/5/2015
"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".**

Il 29 maggio è entrata in vigore la Legge 68 del 22/5/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", le cui principali modifiche sono:

- ⇒ Introduzione della parte VI bis del D. Lgs. 152/06 (VEDI ALLEGATO 1) per l'estinzione dei reati contravvenzionali del D. Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno.
- ⇒ Introduzione di nuovi reati ambientali: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento di controllo, omessa bonifica.

In quanto segue, si descrive brevemente la nuova procedura e si danno indirizzi operativi per un'omogenea applicazione della norma.

La nuova procedura per l'estinzione dei reati contravvenzionali (parte VI bis D. Lgs. 152/06)

1. La nuova procedura di estinzione dei reati si applica alle sole ipotesi contravvenzionali (per cui, cioè, è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda) del D. Lgs. 152/06, che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche.
2. La procedura è avviata dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, o dalla polizia giudiziaria, che valuta se ricorrano le condizioni per l'applicabilità o meno della procedura ovvero se le ipotesi contravvenzionali non abbiano causato danno o pericolo concreto di danno come sopra indicato.
3. Se il Pubblico Ministero (P.M.) apprende notizia di un reato contravvenzionale da pubblici ufficiali, come i tecnici ARTA (diversi cioè dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria o dalla polizia giudiziaria), ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria (organo accertatore).
4. L'organo accertatore, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicabilità della procedura, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisce un'apposita prescrizione, asseverata dall'ente specializzato nella materia trattata, fissando un termine per l'adempimento non superiore al tempo tecnicamente necessario. Il termine può essere prorogato su motivata richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. L'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
6. L'organo accertatore (organo di vigilanza o polizia giudiziaria) verifica se la violazione è stata eliminata entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.
7. In caso di adempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore al pagamento, in sede amministrativa e nel termine di trenta giorni, di una somma pari ad $\frac{1}{4}$ del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Deve inoltre dare

comunicazione al PM entro 120 giorni dal termine dell'adempimento alla prescrizione e del pagamento della somma.

8. In caso di inadempimento, l'organo accertatore ne dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
9. Si precisa, infine, che tale procedura non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della modifica legislativa descritta.

Il ruolo dell'ARTA nella procedura per l'estinzione dei reati contravvenzionali

Il Consiglio Federale delle Agenzie, con DOC n. 53/15 datato 15 luglio 2015, ha approvato un documento contenente le prime linee di indirizzo comuni per l'applicazione degli aggiornamenti normativi, da cui sono tratte le seguenti indicazioni che si ritengono applicabili ad ARTA.

La nostra Agenzia, non avendo personale con qualifica di polizia giudiziaria, non risulta direttamente coinvolta nella procedura di irrogazione ai contravventori delle prescrizioni di cui all'art. 318 ter, ma è sicuramente considerata nel novero degli enti specializzati nella materia ambientale e dunque competenti per le asseverazioni tecniche, cioè nella valutazione dell'idoneità, pertinenza e congruità delle prescrizioni rispetto agli obiettivi di eliminazione del reato nonché di cessazione delle eventuali situazioni di pericolo o di attività potenzialmente pericolose.

Resta pertanto immutato il ruolo attualmente svolto di segnalazione alle Procure delle ipotesi di reato nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, secondo le modalità finora adottate.

Si ribadisce che la valutazione dell'applicabilità della procedura di cui all'art. 318-ter del D. Lgs. 152/06 (e cioè del verificarsi di danno o pericolo di danno concreto ed attuale alle risorse ambientali in connessione causale con la condotta accertata) è in capo al personale di vigilanza con qualifica di UPG; tuttavia, il Consiglio Federale pone l'attenzione, laddove possibile, sull'importanza di integrare le segnalazioni da parte di Pubblici Ufficiali non UPG con elementi utili a fornire evidenza in merito al verificarsi o meno di danno o pericolo di danno.

Qualora ARTA riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria, si procederà pertanto nell'ottica della collaborazione fra Enti, fermo restando che permangono in capo agli organi di polizia giudiziaria i successivi adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrittivo e di estinzione della contravvenzione mediante pagamento della sanzione amministrativa.

Si ritiene condivisibile altresì l'indirizzo del Consiglio Federale delle Agenzie per cui il potere di asseverazione tecnica è ricondotto alla responsabilità delle strutture territoriali dei Distretti.

I responsabili delle strutture territoriali potranno avvalersi dei contributi di altre strutture dell'Agenzia, così da garantire il più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici.

L'asseverazione delle prescrizioni, sottoscritta dal Responsabile della struttura territoriale e trasmessa dal Direttore del Distretto, valuterà, fra l'altro, anche i seguenti aspetti:

- ⇒ l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni, rispetto agli obiettivi che si pongono, con particolare attenzione anche alla chiarezza e inequivocità delle stesse;
- ⇒ congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione;
- ⇒ individuazione di criteri chiari ed oggettivi per valutarne l'adempimento.

ALLEGATO 1. PARTE VI bis D. Lgs. 152/06

Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

318-bis. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

318-ter. Prescrizioni

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

318-quater. Verifica dell'adempimento

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

318-quinquies. Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

318-sexies. Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

318-septies. Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. Norme di coordinamento e transitorie

1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».